

Decreto Nr. 62
del 10-04-20



TRIBUNALE DI NOLA

OGGETTO: trattazione urgenze per il settore esecuzioni immobiliari dr.sse Guardasole, Triglione e Valenti per il periodo di sospensione fino all'11.05.2020.

Il Presidente

sentiti i gg. ee. dr.ssa Roberta Guardasole, dr.ssa Lorella Triglione e dr.ssa Miriam Valenti;
visto che, per il combinato disposto dell'art. 83, d.l. n. 18 del 17.03.2020, e dell'art. 36, d.l. n. 23 dell'8.04.2020, dal 9.03.2020 e fino all'11.05.2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11.05.2020; nonché, nello stesso periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

considerato, ancora e nello specifico, che il comma 3, lett. a), ultimo periodo, art. 83, d.l. n. 18/20, prevede la possibilità di trattare nel periodo di sospensione tutti i procedimenti il cui ritardo potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

considerato che, sempre la stessa norma prevede che *"la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*;

rilevato che, per tutto quanto sopra esposto e con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare, è possibile individuare l'**urgenza** nella trattazione per tutte le procedure fissate, nel periodo di sospensione, per l'approvazione dei piani di riparto (considerato che è così possibile definire le procedure con attribuzione delle dovute somme ai creditori aventi diritto e/o eventuale restituzione dell'eccedenza ai debitori), nonché per la conversione del pignoramento (considerato che è possibilità per ulteriori creditori intervenire nelle procedure fino alla decisione del g.e. sulla conversione, determinando così l'aumento della somma che il debitore dovrà versare);

ritenuto possibile che la trattazione avvenga tramite il deposito telematico di note (ai sensi del comma 6, lett. b, d.l. n. 18/20), ferma restando la possibilità per il singolo g.e. di decidere di celebrare l'udienza da remoto (ai sensi del comma 6, lett. f, d.l. n. 18/20);

dispone


- a) la trattazione a distanza delle udienze già fissate ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento), apparendo però ragionevole la decorrenza per il versamento delle rate in conversione a partire dal mese di settembre 2020;



- b) le trattazione a distanza delle udienze fissate ai sensi dell'art. 596 c.p.c. (approvazione del piano di riparto);
- c) manda ai gg. ee. per la celere individuazione dei fascicoli da trattare, nonché per la tempestiva predisposizione e il deposito nei fascicoli dei decreti di fissazione della udienza individuando le modalità di trattazione a distanza, di modo che sia garantito alle parti congruo termine per la partecipazione alla udienza.

Nola, 10.04.2020

Il Presidente
Dr. Luigi PICARDI



Si comunichi:

Al sig. Presidente della II sezione civile

Ai giudici dell'esecuzione

Al sig. Dirigente Amministrativo

Al Dirigente di cancelleria

Alla Cancelleria immobiliare

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti

Si pubblichi sul sito *internet* del Tribunale